

# COPIA AUTENTICA

dell'istrumento di COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

in data 21 marzo 1975

## PARTI

Associazione "POLESANA ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE - P.A.DO.S."

con sede in Adria

rilasciata al *Sig* Associazione suddetta

Dott. Sergio Viscardini - Notaio

PORTO TOLLE (Rovigo)

*Nicola Cavallone*



DOTT. SERGIO VISCARDINI  
NOTAIO  
Via Marconi, 12 - PORTO TOLLE

Rep.n. 38

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REG. A ADRIA

L'anno millenovecentosettantacinque, addì 21-ventuno

il 26/3/1975.

del mese di marzo, in Adria, nella sala S. Francesco, in

al N° 750 Mod. I°

Via Angeli.-

Vol. 365

Esatte L. 4300

Avanti a me Dott. SERGIO VISCARDINI, Notaio residente

di cui:

Registro L.

in Porto Tolle, iscritto presso il Collegio del Di-

trascriz. L.

in vim L.

stretto Notarile di Rovigo.-

Access. L.

IL DIRETTORE

F.to *Siracusa*

Sono personalmente comparsi i Signori:

LEONE ELENA, nata a Siracusa il 28 ottobre 1902, resi-  
dente ad Adria, casalinga.-

VENTURINI GIUSEPPE, nato a Massalombarda il 2 febbraio  
1924, residente ad Adria, agricoltore.-

CUCCATO ANGELCO, nato a Granze (PD) il 30 novembre 1923,  
residente ad Adria, pensionato.-

VETTORELLO FRANCO, nato ad Adria il 27 settembre 1948,  
ivi residente, operaio.-

ANDOLFO CLAUDIO, nato a Monselice l'8 luglio 1943, re-  
sidente a Monselice, insegnante.-

CASAZZA LUCIANO, nato ad Adria il 14 luglio 1946, re-  
sidente a Bottrighe di Adria, impiegato.-

PASET CARLO, nato a Sernaglia della Battaglia il 5  
aprile 1939, residente a Loreo, falegname.-

GIBIN ORAZIO, nato a Donada il 30 marzo 1944, residen-



te a Donada, impiegato.-

BRAGA SERGIO, nato ad Adria il 21 agosto 1939, ivi residente, pastaio.

GOTTARDI IVO, nato a Corbola il 18 dicembre 1921, ivi residente, operaio.-

AMIDEI VINCENZO, nato a Fiumalbo (MO) il 16 dicembre 1927, residente ad Adria, agricoltore.-

BENETTI ALESSANDRO, nato a Corbola il 14 ottobre 1933, residente a Corbola, coltivatore diretto.-

CASSETTA GIANCARLO, nato a Bottrighe il 27 dicembre 1937, ivi residente, saldatore.-

GREGO RENZO, nato a Villanova Marchesana il 22 febbraio 1930, residente a Corbola, agricoltore.-

CANIATO LIVIO, nato ad Adria il 18 febbraio 1933, ivi residente, agricoltore.-

MOTTARAN ALDO, nato a Papozze il 24 agosto 1934, residente a Corbola, meccanico.-

GREGO LIDIO, nato a Taglio di Po il 27 gennaio 1932, residente ad Adria, agricoltore.-

FERRI DINO, nato a Corbola il 3 marzo 1931, ivi residente, coltivatore diretto.-

FURLAN BENITO, nato ad Adria il 27 ottobre 1940, residente a Porto Tolle, agricoltore.-

OSTI FULVIO, nato ad Adria il 19 gennaio 1941, ivi residente, insegnante.-





BRAGA FRANCO, nato a Milano il 27 maggio 1940, residente ad Adria, dipendente edile.--

BONDESAN ANTONIO, nato ad Adria il 5 giugno 1922, ivi residente, agricoltore.--

DORIA ANTONIO, nato a Taglio di Po il 6 ottobre 1944, residente ad Adria, meccanico.--

RANIERO LINO, nato a S. Bonifacio (VR) il 5 aprile 1942, residente a Porto Tolle, agricoltore.--

PIANTA CESARE, nato a Porto Viro il 21 agosto 1933, residente a Donada, geometra.--

COBIANCHI SERGIO, nato a Bottrighe il 12 aprile 1926, ivi residente, commerciante.--

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, cittadini italiani, come si dichiarano, rinunciano fra loro d'accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e con quest'atto convengono e stipulano quanto segue:--

1) È costituita fra i suddetti componenti una libera e volontaria Associazione, corrente sotto la denominazione di "POLESANA ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE - P.A.D.O.S." con sede in Adria, presso l'Ospedale Provinciale.--

2) L'associazione ha lo scopo di propagandare il concetto umanitario dell'offerta del sangue e di diffondere ed attuare il principio della volontarietà del-

4  
la offerta anonima e gratuita come espressione di solidarietà sociale e di civismo.-

3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge sulle associazioni, da quelle del presente atto e dallo statuto, che, previa lettura da me datane ai Componenti, si allega a quest'atto perchè ne formi parte integrante e sostanziale.-

4) L'Associazione viene convenuta per un tempo indeterminato.-

5) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-

6) L'Associazione si intende costituita non solo dai soci intervenuti in quest'atto, ma altresì da quanti altri vorranno farne parte a norma dello Statuto.-

7) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo della Associazione per il primo anno, viene così costituito per deliberazione degli intervenuti:-

Leone Elena, Venturini Giuseppe, Cuccato Angelo, Vettorello Franco, Andolfo Claudio, Casazza Luciano, Paset Carlo, Gibin Crazio, Braga Sergio, Gottardi Ivo e Cobianchi Sergio, i quali seduta stante nominano Presidente la Signora Leone Elena; Venturini Giuseppe e Gottardi Ivo, Vice Presidenti; Cuccato Angelo, Segretario; Andolfo Claudio, amministratore.-

8) In deroga alle norme statutarie il Collegio dei



Sindaci per il primo anno, viene così costituito per deliberazione degli intervenuti:

Amidei Vincenzo, Benetti Alessandro, Cassetta Giancarlo, Sindaci effettivi, Grego Renzo e Caniato Livio, Sindaci supplenti, i quali, seduta stante nominano Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Amidei Vincenzo.

9) In deroga alle norme statutarie il Collegio dei Proibiviri per il primo anno, viene così costituito per deliberazione degli intervenuti:

Mottaran Aldo, Grego Lidio e Ferri Dino, effettivi, Furlan Benito e Osti Fulvio, supplenti, i quali seduta stante nominano Presidente il Sig. Mottaran Aldo.-

10) I Componenti delegano la Signora Leone Elena ed il Signor Amidei Vincenzo a firmare i fogli intermedi del presente atto e dell'allegato statuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai Componenti, i quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono; quale atto è scritto parte a macchina da persona di mia fiducia, parte di mio pugno in due fogli bollati dei quali occupa cinque facciate e righe due.-

F.to Elena Leone

" Giuseppe Venturini

" Cuccato Angelo

" Franco Vettorello

F.to Andolfo Claudio

" Luciano Casazza

" Paset Carlo

" Gibin Crazio

" Braga Sergio

" Gottardi Ivo

" Amidei Vincenzo

" Benetti Alessandro

" Cassetta Giancarlo

" Grego Renzo

" Caniato Livio

" Mottaran Aldo

" Grego Livio

" Ferri Dino

" Furlan Benito

" Fulvio Osti

" Braga Franco

" Bondesan Antonio

" Antonio Doria

" Raniero Lino

" Pianta Cesare

" Cobianchi Sergio

" Dr. Sergio Viscardini Notaio





ALLEGATO N° 1 al Rep. N. 33

# STATUTO DELLA POLESANA ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE

P.A.DO.S.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### \* Art. 1) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.

Si costituisce, fra coloro che donano gratuitamente, anonimamente e volontariamente il proprio sangue secondo le norme del presente statuto, la POLESANA ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE - P.A.DO.S.

La sede è posta in Adria.-

### Art. 2) NATURA DELLA P.A.DO.S.

La P.A.DO.S. è una associazione apolitica ed aconfessionale; non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, ideologia politica, ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.-

### Art. 3) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) propagandare il concetto umanitario dell'offerta del sangue;
- b) diffondere ed attuare il principio della volontarietà della offerta anonima e gratuita come espressione di solidarietà sociale e di civismo.

### Art. 4) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La P.A.DO.S. è una associazione completamente indipendente ed autonoma; per il raggiungimento dei propri fini si struttura in Sezioni e in gruppi appartenenti

ti alla Sezione. -

#### Art. 5) PATRIMONIO ED ENTRATE PATRIMONIALI

Le entrate della P.A.D.O.S. sono rappresentate:

- a) proventi per quote di rimborso spese previste dalle disposizioni vigenti per le prestazioni transfusionali;
- b) contributi da Enti e privati - Istituti;
- c) proventi vari ed imprevisti;

#### Art. 6) MODIFICHE STATUTARIE


Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria e sono valide se assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a voto.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad opere pubbliche di beneficenza. -

#### Art. 7) SOCI

- × Sono Soci della P.A.D.O.S. tutti coloro, che avendone fatto domanda scritta e risultando idonei fisicamente e moralmente degni, donino periodicamente il proprio sangue secondo le richieste del competente





organo associativo e tali Soci hanno il titolo di Soci Donatori Effettivi. Nessuna quota sociale è da essi dovuta.

I Soci Donatori Effettivi hanno il diritto di partecipare alle elezioni per le cariche sociali della P.A.D.O.S. sia come elettivi che come candidati.

Limiti di età: dai 18 ai 65 anni.

**SOCI DONATORI ETERIPI** - Sono i donatori effettivi che dopo almeno sei donazioni, per ragioni di età o di salute, convalidate dai Sanitari del Centro Trasfusionale, devono cessare l'attività di donatore e desiderano continuare a prender parte alle attività associative. Godono degli stessi diritti dei Soci Donatori Effettivi.

**SOCI COLLABORATORI** sono coloro, moralmente degnidi appartenere all'Associazione che esplicano gratuitamente funzioni tecniche, amministrative, di propaganda.

Essi hanno diritto al voto nelle assemblee trascorso almeno un anno dalle loro prestazioni.

X Possono dopo un anno essere eletti a coprire cariche sociali.

**SOCI SOSTENITORI** - Sono coloro che contribuiscono finanziariamente alla vita associativa. Non hanno diritto al voto, né a cariche sociali, ma possono

venire eletti nel Collegio dei Sindaci.

Art. 8) CASI DI INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte dell'Associazione, non ne siano moralmente degni, e che siano stati espulsi dall'Associazione.

Non possono coprire cariche sociali, o che vengono retribuiti o compensati dall'Associazione.

Non sono ammesse cumuli di cariche.

Art. 9) E' consentita ad una Sezione P.A.

DO.S. di accogliere donatori provenienti da altri Comuni fuori della propria Sede Comunale.

Art. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli Organi della P.A.D.O.S. sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Proibiviri.

Tutte le cariche sono gratuite e hanno la durata triennale. E' consentita la rielezione degli uscenti.

Tutti gli organi dell'associazione indistintamente sono impegnati al conseguimento degli scopi sociali dell'art. 3 del presente atto associativo.

Il Consiglio direttivo ha il compito di convocare nei termini previsti l'assemblea.

Art. 11) L'ASSEMBLEA.





L'Assemblea della P.A.D.O.S. è formata da tutti i soci donatori effettivi, emeriti e collaboratori in forza al momento della convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata, in sede ordinaria per la discussione e l'approvazione delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del consuntivo e la relazione del Collegio dei Sindaci che ne è parte integrante, discute ed approva il bilancio preventivo.

#### Art. 12) CONVOCAZIONI-

La convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio Direttivo, è fatta a cura del Presidente interessato, o in difetto dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione specifica, degli argomenti all'ordine del giorno nonché la data, il luogo della convocazione, deve essere spedito almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera semplice a tutti i Soci Donatori Effettivi, emeriti, collaboratori.

#### Art. 13) POTERI DELL'ASSEMBLEA.-

Costituzioni e delibere.

\* L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto

al voto.

In seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sugli argomenti all'ordine del giorno, in caso di parità, le proposte in discussione non sono approvate.

Elegge gli organi rappresentativi.

Delibera su ogni altra questione di interesse della P.A.D.O.S. che sia stata messa in discussione.

Art. 14) VOTAZIONI.--

All'Assemblea ciascun partecipante ha diritto di un voto. Ciascun socio può avere una sola delega da altro Socio regolarmente iscritto all'Associazione.--

Art. 15) ACCESSO ALLE CARICHE SOCIALI.+

X Ciascun Socio donatore effettivo, emerito, collaboratore ha diritto di essere eletto alle cariche sociali.

L'elenco delle candidature designate deve essere inviato alla presidenza che ha convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. La presentazione dei candidati viene fatta

X su proposta del Consiglio Direttivo uscente o da



gruppi di almeno 5 soci. L'assemblea straordinaria non può essere convocata se non da una maggioranza di almeno 2/3 dei soci. La rieleggibilità dei componenti gli organi diretti vi è subordinata alla presentazione delle rispettive candidature. Le cariche elettive non sono retribuite e non possono essere coperte da chi si trovi nel caso di incompatibilità secondo l'art. 84 precedente.

#### Art. 16) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea, disponendo ciascun socio di un singolo voto, elegge il Presidente.

Il Presidente nomina fra i presenti un Segretario che lo assiste nella redazione del verbale.

In caso di convocazione straordinaria le funzioni del segretario sono svolte da un Notaio.

Costituito l'ufficio di presidenza, l'assemblea elegge:

a) la commissione verifica potere, che deve verificare che tutti i presenti hanno diritto di partecipare all'assemblea;

b) il Comitato elettorale, che predispone il materiale per le votazioni e in seguito, diventa seggio elettorale, se all'ordine del giorno figurano il rinnovo delle cariche sociali.

Delle decisioni dell'Assemblea e degli interventi si redige in forma sommaria un verbale redatto a cura

ra del segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario nell'apposito Libro dei verbali dell'assemblea da tenersi a cura del Consiglio direttivo.

#### Art. 17) ATTRIBUZIONI DELLE CARICHE SOCIALI.

Al Presidente del Comitato elettorale, eletto dalla assemblea, compete di proclamare gli eletti alle cariche sociali al termine dello scrutinio delle schede di votazione.

Sono eletti alle cariche sociali del Consiglio direttivo i candidati che allo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Comitato elettorale procederà a due scrutini: il primo per designare gli eletti, il secondo per stabilire fra i candidati restanti la graduatoria degli eletti. In caso di parità di voti l'elezione spetta al Socio che ha più donazioni o che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

#### Art. 18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

X Il Consiglio direttivo è il massimo organo esecutivo della P.A.D.O.S. . E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di 15 membri.

X E' demandato all'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, stabilite il numero complessivo dai componenti il Consiglio direttivo da eleg-

gere. Il primo incaricato è non amministratore attività

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti. Tali membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui sono stati chiamati a

X far parte. Il membro del Consiglio Direttivo assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade e viene sostituito.

Per la mancata approvazione del solo bilancio preventivo da parte dell'Assemblea, la stessa Assemblea dovrà indicarne e approvarne le modifiche.

#### Art. 19) POTERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

X Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- il Presidente

- Due Vice-presidenti

- il Segretario

- l'Amministratore

che formano tutti l'esecutivo, unitamente ai capi gruppo se ve ne sono formati in seno alla Sezione, con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

a) esegue, conferendone di volta in volta mandato all'Esecutivo, le delibere all'Assemblea che lo ha eletto.

b) Stipula convenzioni per il disimpegno dell'at-

tività trasfusionale con i competenti centri trasfu-  
sionali, sorvegliandone la corretta applicazione.

c) ratifica le delibere prese dall'esecutivo;

d) partecipa all'assemblea e i componenti del Con-  
siglio direttivo votano come soci in sede di assem-  
blea;

e) prende tutti i provvedimenti necessari per lo svi-  
luppo e propaganda dell'associazione.

X Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre  
mesi e delibera validamente a maggioranza con la  
presenza della maggioranza dei suoi membri.

#### Art. 20) L'ESECUTIVO

L'esecutivo si riunisce ogni mese e provvede:

a) all'ordinaria amministrazione ed esecuzione del-  
le delibere del consiglio direttivo;

b) propone al Consiglio Direttivo l'assunzione o il  
licenziamento del personale dipendente, fissandone  
gli emolumenti e i provvedimenti disciplinari a ca-  
ricò;

c) convoca il Consiglio Direttivo.

L'esecutivo delibera validamente a maggioranza con  
la presenza della maggioranza dei suoi membri.

#### Art. 21) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo

e convoca le relative assemblee.

Ha la sovrintendenza su tutte le attività svolte dai singoli consiglieri e sul personale dipendente.

I Vice-presidenti collaborano con il Presidente. In caso di vacanza del Presidente egli è sostituito da uno dei vice presidente da lui designato.

Art. 22) IL SEGRETARIO

Il segretario controlla il funzionamento degli uffici di segreteria, impartisce le disposizioni al personale dipendente per l'attuazione delle deliberazioni dell'esecutivo e del Consiglio Direttivo e ne sorveglia le esecuzioni. Ha le funzioni di capo del personale per i dipendenti e propone all'esecutivo tutti i provvedimenti del caso. Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.

Art. 23) L'AMMINISTRATORE.

L'Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative; predispone i bilanci consuntivi e preventivi. Provvede a segnare sul libro cassa movimento delle entrate ed uscite (eventualmente mediante mandati e reversali).

Art. 24) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE.

In sede di assemblea non possono essere approvati bilanci di previsione che prestino un disavanzo o nei quali le entrate non siano ragionevolmente pre-

sunte. L'assemblea è tenuta comunque ad apportare al bilancio di previsione le varianti che ne consentano l'approvazione.

Gli organismi direttivi risponderanno in modo solidale ed illimitato per quanto concerne la copertura di spese eccedenti le normali entrate e compiute senza che siano state approvate dalla competente assemblea. Da tale solidarietà, restano esclusi i consiglieri che abbiano fatta motivata dichiarazione di voto contrario; tale dichiarazione deve risultare dal verbale della relativa riunione del Consiglio.

#### Art. 24) IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci elegge, nel proprio seno, il presidente. Il quale controlla l'amministrazione in conformità a quanto disposto dall'art. 2403 del Codice Civile; per esso valgono inoltre le altre norme compatibili di cui agli art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci durano in carica tre anni: decadono per effetto delle annuali votazioni sulle relazioni presentate dal Consiglio Direttivo, qualora la relazione amministrativa non sia stata approvata dalla assemblea.

Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili purché presentati come candidati.

I Sindaci assistono sia singolarmente che collegialmente alle riunioni dei rispettivi Esecutivi e Consigli Direttivi.-

Il Collegio dei Sindaci elegge, nel proprio seno il Presidente. Il Sindaco supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il Sindaco effettivo impossibilitato a svolgere il proprio incarico.-

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest'ultimo come supplente, il primo dei non eletti.-

Art. 25) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.-

Il Collegio dei probiviri è composto, di tre membri effettivi e due supplenti.-

Il Collegio dei probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondocquità, riunendosi in conferenza personale in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi della associazione.-

I probiviri durano in carica tre anni. -

Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili purchè presentati come candidati.-

Il Collegio dei probiviri elegge, nel proprio seno,

il Presidente, al quale spetta l'incarico di convocare il Collegio stesso e, in difetto del Presidente dell'organismo in cui egli opera, la rispettiva assemblea.

Al Presidente del Collegio spetta altresì l'incarico di tenere il verbale delle riunioni.

Il probiviro supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il membro effettivo del Collegio impossibilitato a svolgere il proprio incarico, ovvero che venga a trovarsi in conflitto di interessi.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest'ultimo, come supplente, il primo dei non eletti.

Adria, li 21 marzo 1975

F.to Elena Leone

" Giuseppe Venturini

" Cuccato Angelo

" Franco Vettorello

" Andolfo Claudio

" Luciano Casazza

" Paset Carlo

" Gibin Crazio

" Braga Sergio

" Gottardi Ivo

F.to Amidei Vincenzo

" Benetti Alessandro

" Cassetta Giancarlo

" Grego Renzo

" Caniato Livio

" Mottaran Aldo

" Grego Livio

" Ferri Dino

" Purlan Benito

" Fulvio Osti

" Braga Franco

" Bondesan Antonio

" Antonio Doria

" Raniero Lino

" Pianta Cesare

" Cobianchi Sergio

" Dr.Sergio Viscardini Notaio

-----  
Copia conforme all'originale, scritta su sei fogli, che

rilascio, all'Associazione interessata

Rovigo, li 28 marzo 1975



*Sergio Viscardini*